

Codice A17080

D.D. 16 gennaio 2015, n. 9

D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 19, comma 1), lettera c). Rilascio autorizzazione.

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 e s.m.i., concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità";

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44-10301 del 16 dicembre 2008, che approva le disposizioni relative al rilascio di autorizzazioni in materia di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, all'iscrizione al registro dei produttori e all'accreditamento come fornitore;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1143 del 19 dicembre 2008, che approva le modalità operative e la modulistica relative al rilascio di autorizzazioni in materia di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci, all'iscrizione al registro dei produttori e all'accreditamento come fornitore;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 64-700 del 27 settembre 2010, avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione);

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31-4009 del 11 giugno 2012, recante "Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". Modificazione all'allegato A) del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008";

Vista la richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività come importatore da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., del 22 dicembre 2014 prot. 1201/A17080, presentata dalla Ditta S.I.P.A. – Società Imballaggi Pupitres Affini S.P.A., P. IVA 00059520056, per il centro aziendale sito in Canelli (AT) – Via Asti, 87;

Vista la documentazione conservata agli atti del Settore;

Preso atto degli esiti dei controlli documentali effettuati dai funzionari del Settore Fitosanitario;

Valutata la documentazione sopra richiamata;

Visto il D.Lgs 33/2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.";

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lgs 19 agosto 2005, n. 214, e s.m.i;

Visto l'articolo 17 della L.R. 23/08;

Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e s.m.i., la Ditta S.I.P.A. – Società Imballaggi Pupitres Affini S.P.A., P. IVA 00059520056, per il centro aziendale sito in Canelli (AT) – Via Asti, 87, all'esercizio dell'attività come importatore da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B.

La presente autorizzazione fitosanitaria non esonera il titolare dall'obbligo di conformarsi alle disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie ed a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta dalla normativa vigente.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013 nella sezione Amministrazione trasparente.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Giacomo Michelatti